

PREVENZIONE INCENDI.

La classificazione ABC introdotta dal DPR 151/2011 e la sua applicazione alle strutture alberghiere

DUBBI SULLA CONGRUENZA TRA INTERPRETAZIONE ISTITUZIONALE E INTERO QUADRO NORMATIVO

La convergenza di diverse normative sullo stesso oggetto produce spesso incertezza, specie quando non sono state adeguatamente coordinate fra loro. A questo aspetto si è aggiunta una novità, una sorta di *marketing mediatico* delle leggi, come se nella nostra professione ci basassimo sui titoli e sul sentito dire invece che sulla lettura diretta delle norme. In questo articolo si farà il punto riguardo al rischio di incendio basato sulla recente classificazione A B C.

Premesse

Nel DPR 151/2011, all'articolo 2, paragrafo 3 leggiamo: *Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.*

Non risultano esplicite o desumibili dichiarazioni nel DPR 151/2011 relative all'attribuzione di un livello di rischio alle categorie A, B, C definite nell'allegato I al DPR. Leggiamo ancora, stavolta dal sito istituzionale del Dipartimento dei Vigili del fuoco (<http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=5574>), la presentazione del "Nuovo regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi":

Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

L'affermazione relativa al fatto che la gravità del rischio sia alla base della classificazione A, B, C, espressa nel secondo capoverso, risulta poi ripresa nella **circolare 4865 del 5 ottobre 2011** e nella **circolare 13061 del 6 ottobre 2011**, ove si fa presente che nella classificazione è stato utilizzato il principio di proporzionalità con riguardo alla *gravità del rischio*, alla *natura giuridica del soggetto* destinatario delle norme e alla dimensione delle attività. Infine, nel vademecum "Meno carte più sicurezza" risulta finalmente affermato in modo chiaro che A = rischio basso, B = rischio medio, C = rischio elevato.

Posto che nel DPR 151, ed in particolare nell'articolo 2, non risultano esplicitamente espressi i concetti esposti nella pagina istituzionale e nelle circolari esplicative, resta a questo punto da capire che cosa intendesse il legislatore quando stese la norma.

1. Rischio e rischio di incendio

Il rischio (R) è definito in generale a livello internazionale come il prodotto della probabilità di accadimento di un evento (P) per il danno (D) conseguente all'accadimento dell'evento. In sintesi viene descritto dall'espressione $R = P \times D$.

In conseguenza di tale approccio, il rischio incendio risulta espresso dal prodotto della Probabilità di accadimento di un incendio per il Danno prevedibile (non la mera probabilità di danno) conseguente all'accadimento dell'evento incendio. Nella

L'AUTORE.

L'ingegnere **Giorgio Demontis** svolge la libera professione presso ESSEI Servizi srl, società di ingegneria. telefono: 328.8967255 e-mail: giorgio@demontis.net

Meno carte più sicurezza

Le nuove procedure per la prevenzione incendi

Il nuovo Regolamento (d.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:

-  • **Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
-  • **Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
-  • **Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Meno carte più sicurezza  s

normativa italiana vigente, le definizioni di rischio e di rischio di incendio fanno capo a due diverse norme emesse in tempi diversi.

1.1 Definizione di rischio nel D.Lgs 81/08

Il rischio è definito nell'art. 2:

- q) Valutazione dei rischi:** *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*
- r) Pericolo:** *proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;*
- s) Rischio:** *probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.*

Il rischio d'incendio risulta pertanto un sottoinsieme dei tanti rischi di cui il D.Lgs 81/08 si occupa.

1.2 Definizione di rischio d'incendio nel DM 98

Il rischio d'incendio è definito nell'Allegato I paragrafo 1.2:

Pericolo d'incendio: *proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.*

Rischio di incendio: *probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.*

Valutazione dei rischi di incendio: *procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.*

1.3 Analisi delle definizioni di rischio italiane

Le definizioni date nella normativa italiana di rischio e di rischio d'incendio sono atipiche: formalmente non risultano un Rischio ma una Probabilità. Si rammenta che la probabilità, a livello internazionale, è espressa tramite un numero compreso fra 0 (impossibilità dell'evento) e 1 (certezza dell'evento).

Di fatto, il concetto generale di Rischio italiano (Rita) corrisponde alla probabilità P del raggiungimento del livello potenziale di un Danno, fatto comunque diverso da $R = P \times D$. Operativamente può essere assimilato alla Probabilità di verificarsi di un Danno.

Il Rischio d'incendio italiano (Rita_inc) invece corrisponde alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di accadimento di un incendio con contemporanea conseguenze sulle persone, per via della congiunzione "e" presente nella definizione.

Le due definizioni, apparentemente simili, sono in realtà profondamente differenti fra loro. La differenza di entrambe con il Rischio definito a livello internazionale è sostanziale. La prima differenza consiste nel fatto che la probabilità di accadimento un evento è concettualmente diversa dalla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di un evento. La seconda differenza consiste nel fatto che normalmente il danno D è espresso da un valore, ottenuto tramite la quantificazione del danno, espresso in termini monetari.

Per semplicità non si analizzeranno le definizioni legate al rischio definite nel D.Lgs 81/08, che richiederebbero probabilmente un volume a sé stante, ma solo il rischio d'incendio come definito nel DM 98. In base a quest'ultima norma, la probabilità dell'evento "verificarsi conseguenze dell'incendio sulle persone presenti", vale al massimo 1 (certezza di accadimento), per cui il rischio Rita_inc praticamente coincide numericamente con la probabilità di accadimento di un incendio.

1.4 Rischio e danni: un esempio di calcolo

Al fine di focalizzare il diverso approccio fra il rischio incendio italiano ed il rischio internazionale, si fa il seguente esempio. Un'auto in sosta, di valore 5.000 euro, al centro di un parcheggio deserto, con il solo guidatore a bordo, si incendia. La probabilità di accadimento annuale dell'evento incendio di un'auto si suppone essere (valore didattico) 0,0001, calcolata rispetto alle vetture che risultano circolanti

nell'anno. Il guidatore, età 50 anni, guadagna mediamente 1.500 euro netti al mese, 50 euro medi al giorno; se la cava con un'ustione leggera alla mano sinistra, giudicata guaribile in un giorno. La vettura riporta 950 euro di danni.

Su base internazionale, il danno D risulterebbe pari ai 950 euro del danno alla vettura più i 50 euro di mancato guadagno del giorno non lavorato per il conducente. Il rischio incendio internazionale R di tale evento, calcolato a posteriori, risulta quindi pari a $P \times D = 0,0001 \times (950 + 50) = 0,1$.

Il rischio incendio italiano (Rita_inc) di tale evento, calcolato a posteriori - posto che l'evento "Conseguenza sulle persone" si è verificato ed ha quindi valore di probabilità 1 - risulta quindi pari a $P \times D = 0,0001 \times 1 = 0,0001$.

Nel caso la persona fosse deceduta all'interno dell'autovettura, il rischio d'incendio internazionale avrebbe attribuito, in estrema semplificazione, al danno i 5.000 euro della vettura completamente bruciata più circa 540.000 euro in ipotesi di vita media del guidatore pari ad 80 anni. Il rischio internazionale avrebbe quindi attribuito all'evento un Rischio pari a 54,5, ovvero 545 volte superiore al Rischio R precedente.

Il rischio incendio italiano avrebbe attribuito all'evento sempre la probabilità 0,0001, in quanto non tiene conto del livello della conseguenza sulle persone (Danno), ma solo della probabilità del fatto che l'evento si verifichi.

Il DM 98 ed il D.Lgs 81/08 risultano viziati da un approccio teorico che ha fatto sì che volutamente non si procedesse alla quantificazione in generale del valore del danno ed in particolare del valore della vita umana nella valutazione del rischio, ottenendo in tal modo che la determinazione del rischio diventasse eterea e di fatto inapplicabile oggettivamente. La valutazione del rischio incendio in Italia è difatti attualmente ottenuta non su basi statistiche e matematiche, ma su valutazioni soggettive di magnitudo relative e probabilità qualitative, con l'effetto collaterale di ottenere risultati assolutamente non confrontabili o paragonabili fra loro. Tale effetto, voluto ed apprezzato da chi approccia i problemi su basi non tecniche, è certamente quanto non serve a scelte razionali ed alla costruzione di sapere riutilizzabile.

La valutazione del danno economico conseguente agli eventi sulle persone è invece tranquillamente applicata dalle assicurazioni, società che valutano di mestiere i rischi calcolati attribuendo valore al danno.

Entrambi i disposti legislativi italiani hanno portato a definizioni del rischio, generale o d'incendio, generalmente soggettive, non confrontabili fra loro, inapplicabili anche per via della mancanza di basi statistiche pubbliche organizzate per desumere le reali probabilità di accadimento. Non risulta disponibile online una base dati organizzata degli eventi accaduti di competenza dei Vigili del fuoco.

Le banche dati pubbliche, quali INAIL o ISTAT, non risultano organizzate per consentire liberamente e a tutti l'utilizzo o l'estrazione dei dati grezzi. Non sono consultabili online i dati disaggregati, tanto meno è possibile l'estrazione mediante query. Sono esposti dati già elaborati ed aggregati (ad esempio Industria, Artigianato, Terziario, Altro); manca in genere la dimensione dell'universo di riferimento omogeneo. Fra gli artigiani vi sono muratori, orafi, falegnami, vasai etc: la loro aggregazione, unita alle esposizioni di medie pluriennali, rende di fatto tali dati praticamente non utilizzabili. È come se per fare statistiche sull'homo sapiens ci fornissero i dati aggregati dell'intero regno animale.

Conseguenza di tale approccio è che non è dato di sapere facilmente se un danno accaduto rappresenta un evento per ogni 100 esposti (evento frequente) od un evento ogni 10.000.000 di esposti (evento improbabile). Tale incidenza, che coincide con la probabilità determinata in base all'analisi degli eventi accaduti, è quella che serve a predire, in mancanza di informazioni o metodi migliori, l'aspettativa di un evento e soprattutto a dargli un peso. La mancanza della necessità di quantificazione economica dei danni ha di fatto svuotato il concetto di rischio da una delle sue componenti base.

Il riscontro pratico, basato sull'analisi degli eventi accaduti, è sostanziale. Secondo la norma italiana se una scrivania di un ufficio ha sopra di sé dei fogli di carta A4 ed è occupata da un signore che ha una sigaretta accesa, è raggiunto il livello *potenziale* di accadimento di un incendio con conseguenze sulle persone, essendo presente il combustibile, la fonte di innesco, il comburente, la persona. Il problema è

tipico dell'approccio nazionale ai problemi. La teoria, slegata dall'esperienza, conduce a risultati grotteschi: si elencano tutti gli eventi teorici, poi, non potendo attribuire un peso agli eventi teorizzati, li si fa diventare tutti egualmente possibili. Solo l'analisi a posteriori degli eventi ci rassicura sul fatto che, pur teoricamente possibili, vi sono situazioni che hanno la stessa probabilità di accadimento di una palla infuocata che entri dalla finestra.

La conseguenza dell'approccio ministeriale al rischio ha portato ad una definizione di rischio dinamica, il cui effetto è stato di rendere astratto il rischio e come tale plasmabile a piacimento, o, utilizzando un termine moderno, virtuale. Da ciò discende il fatto che la definizione del livello di rischio italiano può essere spostata a sentimento, non essendovi alcun ancoraggio ad un sistema di riferimento reale.

2. Il caso di un albergo

Ai fini di capire come sia affrontato dalle norme tecniche di prevenzione incendi il problema del rischio incendio, per non rimanere sul vago sarà preso come riferimento il caso di un albergo realizzato a ridosso del 1996, con 150 posti letto, altezza antincendio contenuta entro 6 m, 1.500 mq di superficie, con sviluppo orizzontale, adagiato su una collina che degrada verso la spiaggia. I livelli fuori terra sono due, il numero dei piani fuori terra risulta uno. L'albergo ha la maggior parte delle camere con ingresso da loggiati aperti. La configurazione è quella tipica degli alberghi delle coste sarde nord-orientali, caratterizzati da sviluppo prevalente orizzontale in quanto adagiati su un versante affacciato sul mare.

2.1 Prescrizioni relative agli alberghi.

L'attività alberghiera, attività di servizi, risulta soggetta a una specifica regola di prevenzione incendi: il D.M. 9 aprile 1994, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Un albergo in quanto tale rientra sempre nel decreto. Qualora abbia più di 25 posti letto le prescrizioni sono quelle di cui al titolo II della regola tecnica. Se di nuova costruzione, le prescrizioni sono quelle facenti capo alla parte prima del titolo II, altrimenti alla parte seconda. Nel caso abbia fino a 25 posti letto rientra nell'ambito del titolo III. Nel prospetto I sono riassunte le prescrizioni del DM 1994 ed evidenziate le prescrizioni di competenza dell'attività in esame.

Dall'analisi della regola tecnica risulta che le prescrizioni antincendio sono differenziate e proporzionate in funzione del numero dei posti letto, dell'altezza antincendio e del numero dei piani fuori terra. Le misure prescritte sono strutturali, impiantistiche e organizzative, come riepilogato nel prospetto II.

2.2 Analisi delle prescrizioni

Nella norma italiana l'aver slegato nella definizione di rischio incendio le conseguenze di un incendio dall'entità dei conseguenti danni fa sì che in linea teorica non importi su quante persone l'incendio abbia conseguenze: importa solo che almeno una riporti delle conseguenze; ufficialmente il numero delle persone presenti è ininfluenza ai fini della valutazione del rischio incendio italiano. Va tenuto presente il fatto che il numero di persone presenti nelle strutture non ha in genere influenza diretta sul livello potenziale di accadimento di un incendio (infatti gli incendi accadono anche in assenza di persone), lo ha sul danno conseguente all'evento.

La regola tecnica vigente, DM 94, non è allineata con la definizione di rischio incendio data dal DM 98, né poteva esserlo in quanto anteriore alla definizione. Infatti presuppone che il danno (non la probabilità di accadimento del danno) aumenti all'aumentare del numero dei soggetti potenzialmente presenti e coerentemente proporziona direttamente le misure in funzione di esso.

All'aumentare delle persone potenzialmente presenti (posti letto) aumentano le misure di prevenzione da adottare, con soglie 25, 100, 300, oltre 500, oltre 1000 presenze. Le misure garantiscono l'evacuazione di tutti i presenti tramite adeguate vie di uscita, la possibilità di allarme precoce per avere maggior tempo a disposizione per l'evacuazione, la capacità di controllo dell'incendio mediante sistemi di spegnimento.

All'aumentare del numero dei piani fuori terra aumenta il percorso di uscita e quindi il tempo di evacuazione. Inoltre diminuisce la possibilità di trovare o creare

Prospetto I. Sintesi delle prescrizioni antincendio di cui al DM 9/4/1994

altezza antincendio	fino 24m	da 24 a 32	da 32 a 54	oltre 54m
R/REI (6.1)	R/REI60	R/REI90	R/REI90	R/REI 120
comparti (6.3) max mq	3000 o 4000 su due piani	2000 o 4000 su due piani	2000 o 4000 su due piani	1000 mq su 1 piano
estintori	(11.2) 13A-89BC ogni 200 mq di pavimento.			
reazione al fuoco	(6.2) materiali classe 0-1-2, classe 1 IM per mobili imbottiti e materassi, tende in classe 0-1			
percorsi	(7.5) percorso uscita max 40 m, corridoi ciechi minori di 15 m.			

piani fuori terra	da 2 a 3	(6.6) Scale almeno protette; massimo 30 m per arrivare ad una uscita su scala protetta che immetta direttamente su luogo sicuro (7.5). Capacità deflusso 37.5 (7.2)	(6.8) Anche ascensore antincendio oltre 54 m altezza antincendio
	da 3 a 6	Come da 2 a 3 piani fuori terra. Capacità di deflusso 33 (7.2)	
		(11.3.4) Attacco di mandata per automezzi Vigili del fuoco su ogni colonna montante.	
oltre 6	(6.6) Scale a prova di fumo, larghezza minima 120 cm. Capacità di deflusso 33 (7.2)		
	(11.3.4) Attacco di mandata per automezzi Vigili del fuoco su ogni colonna montante.		

depositi (< di 500 mq)	(8.1) Impianto automatico rilevazione allarme incendio, carico incendio 60 kg/mq, areazione 1/40. REI 60 fino 12 mq, REI 90 da 12 fino a 500 mq.		
25-100 posti letto	(11.3.1) Naspi DN20. Riserva 2x 35 litri/min x 1 ora (4,2 mc di riserva idrica utile)		
100-300 posti letto	(11.3.2) Idranti DN 45. Portata 360 litri/minuto. Riserva 3 x 120 litri/minuto x 1 ora, 21.6 mc. Rete antincendio indipendente dai servizi sanitari. Alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno o motopompa)		
		(12.1) Impianto di rilevazione allarme incendio	
		(12.2) Per altezza antincendio maggiore di 24 m: dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi,	
300-500 posti letto	come 100-300 posti letto		
	(12.2) Dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi.		
oltre 500 posti letto o altezza antincendio > 32 m	come 300-500 posti letto		
	(11.3.2.4) Alimentazione alta affidabilità		
	(11.3.3) Almeno 1 idrante DN 70 per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco		
	(15.3) Servizio sicurezza antincendio.		
oltre 1000 posti letto	come oltre 500 posti letto		
	(11.3.5) Impianto spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività		

Prospetto II. Classificazione delle prescrizioni antincendio negli alberghi

elementi di rischio	prescrizioni strutturali	prescrizioni impiantistiche	prescrizioni organizzative
aumento dell'altezza antincendio	aumento del R/REI delle strutture; diminuzione della dimensione dei comparti antincendio	ripetitori allarme incendio nei corridoi per altezze sopra 24 m e oltre 100 posti letto	servizio sicurezza antincendio
aumento del numero dei piani	aumento grado di protezione e dei requisiti dei collegamenti verticali; riduzione della capacità di deflusso	attacchi mandata su ogni colonna montante	
aumento della capacità ricettiva	larghezza totale uscite di piano (7.6); (all'aumento della capacità ricettiva aumenta la larghezza totale delle uscite)	aumento erogazione e alimentazione idrica antincendio quantitativa e qualitativa; allarmi antincendio; aumento numero ripetitori allarme	servizio sicurezza antincendio

un accesso od una via di fuga alternativa. Le soglie dei piani fuori terra sono 2, 3, 6, oltre 6. Le misure prevedono principalmente che le scale siano in grado di essere percorse in sicurezza. Non è previsto a priori l'allarme precoce.

All'aumentare dell'altezza antincendio aumenta il tempo necessario per l'evacuazione e diminuisce la possibilità di creare vie alternative di fuga o di accesso. Le soglie di altezza sono 24, 32, 54, oltre 54 metri.

Le misure consistono nel richiedere comparti antincendio di dimensioni minori con REI maggiore e che le strutture stiano in piedi per un tempo adeguato ai soccorsi, tramite l'aumento della resistenza al fuoco delle strutture.

Si rileva che le prescrizioni antincendio di cui al DM 94, anteriori al DM 98, sono basate sulla definizione di rischio incendio internazionale, ove il danno conseguente all'evento è sostanziale.

La definizione di rischio incendio usata nella stesura delle regole non risulta riconducibile alla sola capacità ricettiva ma anche a caratteristiche geometriche dell'attività, quali il numero dei piani fuori terra e l'altezza antincendio. Ad esempio un albergo con 26 posti letto articolato su un solo livello camere può essere ubicato al decimo piano di un grattacielo. In tal caso ha un'altezza antincendio di oltre 24 m ed oltre sei piani fuori terra. Le prescrizioni sono abbastanza diverse rispetto ad un albergo da 26 posti letto con un unico livello ubicato al piano terra, elemento indice di un diverso livello di rischio.

In pratica le misure prescritte risultano commisurate non solo alla dimensione dell'attività (capacità ricettiva) ma anche all'ubicazione ed alla configurazione geometrica dell'attività (altezza antincendio, numero di piani). La regola di prevenzione incendi è quindi logica e coerente con le situazioni reali e con gli obiettivi di sicurezza di tutte le persone presenti, e tiene conto nelle prescrizioni dei vari elementi che generano rischio e complessità.

Secondo le recenti circolari e pubblicazioni citate in premessa, risulta che - in base al DPR 151/2011 - un albergo ha, in funzione dei soli posti letto, i livelli di rischio incendio riepilogati nel prospetto III. Poco importa la sua geometria, elemento che si è visto essere non trascurabile ai fini della determinazione del rischio d'incendio.

Prospetto III. Classificazione attribuita dal DM 151/2011 e relativo rischio incendio		
capacità ricettiva	classificazione 151/2011	rischio incendio
fino a 25 posti letto	-	minimo se rispetta il DM 09/04/94 Titolo III
da 25 a 50 posti letto	66.1.A	basso
da 50 a 100 posti letto	66.2.B	medio
oltre 100 posti letto	66.4.C	alto

2.3 Elementi revisionabili della regola tecnica

Vi sono alcuni elementi che potrebbero essere oggetto di ridefinizione.

- 1) Vi è un problema di coordinamento interno fra le disposizioni impartite: all'aumentare del grado R/REI delle strutture non corrisponde un pari aumento del tempo di illuminazione di emergenza, fisso a 60 minuti. Ciò fa sì che le strutture oltre 24 metri siano in grado di restare in piedi per almeno 90 minuti. Gli occupanti in attesa di soccorso al sessantesimo minuto teoricamente vanno al buio.
- 2) La regola è prevista per strutture verticali, difatti prevede l'individuazione un unico piano di uscita, quello in cui normalmente terminano le scale. Nel caso di strutture orizzontali a più livelli adagate su un versante, come spesso accade in Sardegna, non esiste un unico livello di uscita all'aperto da cui sia possibile l'evacuazione degli occupanti. Ciò comporta distorsioni nella definizione dei piani fuori terra ed interrati.

3. Classificazione normativa del rischio incendio degli alberghi

Essendo vigente il DM 10 marzo 1998 (in attesa dei decreti di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs 81/08), il rischio di incendio va valutato in base ai disposti di cui

all'allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, (punto 1.4.4. - Classificazione del livello di rischio di incendio).

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
 - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio... [omesso]...

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

Prospetto IV. Allegato IX DM 98 - Classificazione rischio incendio alberghi	
9.2 Attività a rischio di incendio elevato	i) Alberghi con oltre 200 posti letto
9.3 Attività a rischio di incendio medio	a) I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16/2/1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato

Dall'allegato IX al DM 98, come riportato nel prospetto IV, emerge che, in quanto ricompresa nel DM 1982, l'attività 84 alberghiera risulta a rischio di incendio medio fino a 200 posti letto. Oltre 200 posti letto il rischio, per decreto, risulta elevato.

Prospetto V. Classificazione attribuita dal DM 151/2011 e dal DM 98		
capacità ricettiva	rischio incendio 151/2011	rischio incendio DM 98
da 25 a 50 posti letto	basso	medio
da 50 a 100 posti letto	medio	
oltre 100 posti letto	alto	alto
oltre 200 posti letto		

3.1 Comparazione fra il DM 98 ed il DPR 151/2011

Non risulta esistere altra classificazione ufficiale del rischio incendio negli alberghi, né risulta che i rischi di incendio per gli ospiti dell'albergo siano maggiori dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori dell'albergo. La comparazione fra il rischio incendio attribuito al DPR 151/2011 e DM 98 è riportata nel prospetto V.

A meno di non affermare che il DM 1994 sia stato scritto in modo estemporaneo si può ritenere che esso avesse valutato i livelli di rischio in maniera opportuna e che le misure in esso fossero legate a tale analisi. L'assegnazione d'ufficio del livello medio di rischio alle attività soggette a prevenzione incendi nel DM 10/03/1998, per quanto discutibile, non è illogica.

Ogni attività presenta dei rischi di incendio. Le misure di prevenzione presenti nelle varie regole tecniche di prevenzione incendi hanno sempre avuto lo scopo di abbassare il livello di rischio incendio, inteso soprattutto come conseguenze sulle persone presenti: difatti si preoccupano in tutti i modi di garantire l'esodo di tutte le persone potenzialmente presenti in luogo sicuro. Da qui discende che se un'attività rispetta le regole di prevenzione incendi, il suo rischio è stato portato almeno a medio se non basso livello dall'applicazione delle regole stesse.

Le misure preventive quali quelle sugli impianti, i divieti di fumare, l'ordine e la pulizia limitano la probabilità di insorgenza di un incendio. Le misure per garantire l'evacuazione, i maniglioni, l'illuminazione di sicurezza, la limitazione dei carichi di incendio, la compartimentazione, gli evacuatori di fumo e di calore, l'auto chiusura delle porte, le reti di idranti, gli estintori, gli allarmi precoci, sono tutte prescrizioni finalizzate a contenere e ridurre le conseguenze di un incendio in essere su tutte le persone presenti.

Le regole tecniche hanno questo scopo: prescrivere in proporzione al rischio di incendio le misure necessarie a ridurlo o limitarlo. Se mettiamo in discussione questo, allora dovremo concludere che quanto prescritto finora non è valido e vada quindi rivista tutta la prevenzione incendi.

4. Rischio d'incendio per gli alberghi per analogia

Vi sono diverse prescrizioni proporzionate in funzione dei rischi di incendio, per cui è possibile stimare per comparazione il rischio utilizzato nel DM 94.

4.1 Estintori.

Negli alberghi è previsto dal DM 94 un estintore 13A-89BC ogni 200 mq, tranne che nei luoghi a maggior rischio (ad esempio nei depositi è prescritto un estintore apposito in prossimità dell'ingresso). Nel prospetto VI sono riportati gli estintori ritenuti necessari dal DM 98 in funzione del rischio incendio.

Prospetto VI. DM 98, allegato V, 5.2 – Estintori e livello di rischio incendio			
tipo estintore	DM 10/03/98 Allegato V punto 5.2 Superficie protetta da un estintore in mq		
	rischio basso	rischio medio	rischio alto
13A - 89 B	100		
21A - 113 B	150	100	
34A - 233 B	200	150	100
54A - 233 B	250	200	200

Il rischio di incendio attribuito dal DM 94 sembra rientrare nel livello basso del DM 98, in base all'estintore scelto ed alla superficie protetta.

L'importanza attribuita agli estintori nella riduzione dello sviluppo d'incendio non risultò ai valutatori del DM 94 preminente. L'aver assegnato un estintore circa ogni 15 stanze per ospiti significa che probabilmente fu valutata positiva la presenza di un estintore maneggevole raggiungibile ogni 15-20 metri di corridoio.

L'albergo, per via dell'adeguamento al livello di rischio medio introdotto dal DM 98, ha dovuto eliminare gli estintori 13A 89 B ed acquistare nuovi estintori 21A-113 B o 34A 233B.

4.2 Lunghezza delle vie di fuga.

Secondo il DM 94, i percorsi per raggiungere un luogo sicuro o una scala esterna devono essere minori di 40 m. Per gli edifici fino a 6 piani fuori terra è consentito l'accesso ad una scala protetta, immettente direttamente su luogo sicuro, a patto che il percorso per l'accesso alla scala sia minore di 30 m.

Nel DM 98 i percorsi sono classificati in base al livello di rischio come esposto nel prospetto VII.

Il livello di rischio del DM 94 risulta medio, per analogia con le lunghezze assegnate ai percorsi di uscita dal DM 98.

Prospetto VII. DM 98, allegato III, 3.3 - Lunghezza percorsi e livelli di rischio

livello rischio incendio	lunghezza percorso	tempo evacuazione massimo	massimo percorso unidirezionale
basso	45-60 m	5 minuti	12-45 m
medio	30-45 m	3 minuti	9-30 m
elevato	15-30 m	1 minuto	6-15 m

4.3 Rete di idranti in riferimento alla Uni 10779:2007

Da 25 a 100 posti letto. La rete di idranti prevista dal DM 94 richiede il funzionamento contemporaneo di 2 naspi DN 20, ognuno con portata di 35 litri minuto e pressione residua di 1,5 bar (0,15 Pascal), per un ora. L'eventuale riserva idrica risulta 2,4 mc.

La misura di protezione è inferiore a quanto prescritto per le aree con livello di pericolo 1 della UNI 10779, riportate nel prospetto VIII.

La portata dei naspi coincide con quella prescritta della UNI 10779. La pressione di erogazione richiesta dal DM 94 è inferiore di circa 0,05 MPa, (0,5 Bar). Non è prescritta una rete dedicata, è consentito l'utilizzo della rete cittadina se adeguata. La riserva eventuale risulta pari a 4,2 mc. Nella UNI 10079 sono previsti 4 naspi in funzione contemporanea, la eventuale riserva a servizio dei naspi risulta 4,2 mc, coincidente con la riserva prescritta dal DM 94.

Prospetto VIII. UNI 10779 - Aree con pericolo di livello 1.**B.1.1 Livello 1**

Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano comunque basso pericolo di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcune delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d'incendio.

B.2.3.1 Reti di idranti per aree di livello 1

L'alimentazione idrica deve garantire la portata specificata per almeno 30 minuti.

a. Protezione interna

Sono consentiti sia impianti ad idranti DN 45 sia a naspi.

Impianti a naspi

La protezione può essere assicurata con l'installazione di soli naspi. L'impianto deve essere dimensionato in modo da garantire il simultaneo funzionamento di non meno di 4 naspi (o tutti i naspi installati se meno di 4) nella posizione idraulicamente più sfavorita con le prestazioni idrauliche minime definite nel punto B.2.2 per prestazione normale. Prestazione normale di cui al punto 2.2 : 35 litri minuto con 0,2 Mpa (due Bar) di pressione.

Compartimenti maggiori di 4.000 mq - Non consentiti dal DM 1994.

Nel DM 94 si è ritenuto importante avere acqua a disposizione per un tempo maggiore su due naspi, anche a scapito della pressione di erogazione. Ciò significa che il tipo di incendio è stato ritenuto localizzato: normalmente gli alberghi sono strutturati in corridoi chiusi da porte REI con percorsi di uscita massimi di 40 m. Basandosi sulla dotazioni idriche antincendio si può ritenere che fino a 100 posti letto il rischio fosse ritenuto basso.

Sopra i 100 posti letto. La rete di idranti prevede il funzionamento contemporaneo di 3 idranti DN 45, ognuno con portata di 120 litri minuto, per un'ora. Questa misura di protezione coincide con quanto prescritto per le aree con livello di pericolo 2 della UNI 10779, riportate nel prospetto IX.

La protezione fornita da almeno tre idranti per ogni colonna montante è ritenuta adeguata fino a 1000 posti letto. La portata richiesta ad ogni idrante è 120 litri minuto con pressione residua di 2 bar. La riserva idrica risulta pari a 21,4 mc.

Sopra i 3 piani fuori terra è richiesto su ogni colonna montante un attacco per il collegamento con le autopompe dei vigili del fuoco.

Prospetto IX. UNI 10779 - Aree con pericolo di livello 2**B.1.2 Livello 2**

Aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato pericolo di incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione in genere che non presentano accumuli particolari di merci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili.

B.2.3.2 Rete di idranti per aree di livello 2

Nelle aree di livello 2 può essere prevista sia la protezione interna sia la protezione esterna in relazione all'analisi di rischio eseguita. L'alimentazione idrica deve garantire la portata specificata per almeno 60 min.

a. Protezione interna

Sono consentiti sia impianti ad idranti a muro DN 45 sia a naspi. Naspi non ammessi

Impianti ad idranti a muro

La protezione può essere realizzata con l'installazione di idranti a muro DN 45. L'impianto deve essere in grado di garantire il simultaneo funzionamento di non meno di 3 apparecchi (o tutti gli apparecchi installati se meno di 3) nella posizione idraulicamente più sfavorevole con le prestazioni idrauliche minime definite al punto B.2.2.

Compartimenti maggiori di 4 000 mq - Non consentiti dal DM 1994.

Sopra i 500 posti letto od altezza antincendio superiore a 32 m sono richiesti:

- un'alimentazione ad alta affidabilità;
- un idrante DN 70 per rifornimento mezzi vigili del fuoco, in grado di assicurare una portata non inferiore a 460 l/minuto per almeno 60 minuti (27,6 mc).

11.3.2.4 Alimentazione ad alta affidabilità DM 94

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

Sopra i 1000 posti letto è prescritto un impianto di spegnimento automatico su tutta l'attività.

Prospetto X. Attrezzature di cui al DM 94 comparate con i livelli di cui alla UNI 10779

numero di posti letto ed attrezzature fisse di spegnimento	livello di pericolo
fino a 100 posti letto, naspi	1
da 100 a 500 posti letto, idranti UNI 45; oltre 3 piani fuori terra, attacco mandata VVF su ogni colonna	2
sopra i 500 posti letto o con altezza antincendio sopra i 32 m, alimentazione alta affidabilità, idrante UNI 70 alimentazione VVF da 460 litri/minuto	3

Il rischio di incendio in base alla comparazione degli impianti di spegnimento prescritti dal DM 94 e della UNI 10779 è riportato nel prospetto X.

4.4 Impianti di rilevazione incendi

Gli impianti automatici di rilevazione ed allarme incendio sono prescritti sopra

i 100 posti letto. Sopra i 300 posti letto o 100 posti con oltre 24 metri di altezza antincendio sono prescritti nei corridoi anche i dispositivi ottico-acustici di allarme incendio relativi ai dispositivi installati nelle camere e nei depositi. Il rischio relativo è classificabile come nel prospetto XI.

Prospetto XI. DM 94, 12.2 - Impianti di allarme e livello di rischio	
posti letto/prescrizioni	livello di rischio
fino a 100 posti letto, non richiesto l'impianto di allarme, solo nei depositi	basso
da 100 fino a 300 posti letto, impianto fisso allarme	medio
sopra i 300 posti letto o maggiori di 100 posti letto con altezza antincendio maggiore di 24 m, ripetitori allarmi nei corridoi	alto

4.5 Complessità attribuita dai Vigili del fuoco

L'attività risulta sottoposta a prevenzione incendi in quanto ricadente nei punti 84 del DM 86/1986 (Alberghi con oltre 25 posti letto) e 66 del DPR 151/2011 (Alberghi con oltre 25 posti letto).

Gli oneri amministrativi sono riassunti nel prospetto XII. Il grado di complessità ai fini amministrativi risulta basato solo sul numero di posti letto. I costi del DM 86 sono stati attualizzati imponendo il nuovo costo orario di esame progetto di 50 euro/ora e di 54 euro/ora per rilascio CPI come da decreto 2 marzo 2012; precedentemente il costo era 44 euro/ora e 48 euro/ora come da DM 3 febbraio 2006.

Prospetto XII. Complessità esame Vigili del fuoco												
	DM 86						DPR 151/2011					
fino a 25 posti letto	non sottoposto a rilascio Cpi, rispetto DM 94 Titolo III						non sottoposto a rilascio Cpi, rispetto DM 94 titolo III					
	EP		CPI		rinnovo		EP		scia CPI		rinnovo	
	ore	euro	ore	euro	ore	euro	ore	euro	ore	euro	ore	euro
da 25 a 50 posti letto (66.1.A)							0	0	6		2	100
da 50 a 100 posti letto (66.2.B)	4	200	6	324	2	100	4	200	6	324	2	100
da 101 a 500 (66.4.C)	6	300	8	432	3	150	8	400	10	540	4	200
oltre 500 posti letto (66.4.C)	8	400	10	540	4	200						

La complessità di analisi da parte dei vigili del fuoco risulta articolata nel DM 94 in base alle soglie 100, 500, oltre 500 posti letto.

Il prospetto XIII riassume quanto determinato in base alle analisi svolte.

Prospetto XIII. Comparazione dei livelli di rischio incendio in vari decreti					
	complessità VVF		rischio incendio		
capacità ricettiva	DM 86	DPR 151	da esame DM 94	DM 98	attribuito dal 151/2011
da 25 a 50 posti letto	bassa	bassa	basso	medio da 25 a 200 posti letto	basso fino 50
fino a 100 posti letto		media			medio da 50 a 100
fra 100 e 200 posti letto	media	alta	medio	alto oltre 200	alto oltre 100 posti letto
fra 200 e 300 posti letto					
fra 300 e 500 posti letto					
fra 500 e 1000 posti letto	alta		alto		
sopra i mille posti letto					

Fra tutti, l'unico che deriva da una concreta analisi dei rischi risulta il DM 94, che analizza tecnicamente il problema. Le classificazioni di rischio più recenti nel caso degli alberghi sembrano risentire di un'origine amministrativa, ovvero non sembrano originate da un approfondito riesame del rischio incendio ma da un riesame dettato da esigenze amministrative.

5. Costi amministrativi

L'ultimo elemento da verificare risulta il risparmio nei confronti del cittadino. Il vademecum *Meno carte e più sicurezza* così esordisce:

Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.

Inoltre, è stata snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti, determinando un risparmio stimato pari circa al 46% dei costi. Le nuove semplificazioni sono state realizzate nell'ambito dell'attuazione del taglia oneri e del "Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012", in vista dell'obiettivo di ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese. La nuova disciplina è stata predisposta con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle amministrazioni interessate. Questo vademecum presenta le principali novità e le istruzioni per l'uso della nuova procedura....

5.1 Analisi dei costi delle pratiche.

Il rinnovo del CPI, in base all'art. 5, è stato portato a 5 anni; precedentemente il rinnovo era triennale. Il costo della parte pregressa è stato attualizzato in base alla tariffa transitoria per le prestazioni rese dai Vigili del fuoco. Il termine *transitoria* prelude a future modifiche per via dell'art. 2 comma 8 del DPR 151/2011. Nei prospetti XIV, XV e XVI sono esplicitate le variazioni di costo transitorie attuali.

Prospetto XIV. Valutazione della spesa (in euro) per adempimenti apertura attività			
dimensione albergo	costo DM 86	costo DPR 151/2011	variazione dei costi
25-50 posti letto	524	324	-38,17%
50-100		524	0,00%
100-500	732	940	28,42%
oltre 500	940		0,00%

Prospetto XV. Valutazione della spesa (in euro) per rinnovo periodico in 15 anni					
rinnovo ogni anni	3	5	variazione dei costi		
dimensione albergo	costi in 15 anni DM 86	costi in 15 anni DPR 151/2011	%	€	€/anno
25-50	500	300	-40,00%	-200	-13
50-100					
100-500	750	600	-20,00%	-150	-10
oltre 500	1.000				

Prospetto XVI. Valutazione della spesa totale (in euro) per apertura e rinnovi in 15 anni			
dimensione albergo	costi in 15 anni DM 86	costi in 15 anni DPR 151	variazione dei costi
25-50 posti letto	1.024	624	-39,06%
50-100		824	-19,53%
100-500	1.482	1.540	3,91%
oltre 500	1.940		-20,62%

Nel caso dell'albergo preso ad esempio, qualora da realizzare, il risparmio stimato del 46% sembra ottimistico. La riduzione importante in termini percentuali risulta sul rinnovo periodico. Nel caso in esame, fra 100 e 500 posti letto, risulta del 20%, con un risparmio di 150 euro complessivi in 15 anni.

6. Discussione

Vista dal lato utente, la quantità degli adempimenti ai fini antincendio per le attività alberghiere non risulta cambiata, posto che in fondo i documenti, gli elaborati da presentare al comando, i disposti antincendio da rispettare sono rimasti di fatto gli stessi.

In Sardegna il numero medio di posti letto per struttura risulta pari a 113 nell'anno 2009. Non risultano particolari semplificazioni degli adempimenti per le attività sopra i 50 posti letto. Parte degli alberghi, quelli fra 100 e 500 posti letto, spenderanno mediamente di più, sia per gli adempimenti amministrativi che per i nuovi costi legati alla neoclassificazione del rischio incendio. La SCIA non ha introdotto formalmente sostanziali snellimenti burocratici per l'utente: da tempo si faceva la dichiarazione di inizio attività (DIA, modello PIN 4-2004), con decorrenza immediata così come la SCIA.

Sono cambiate sicuramente le procedure di presentazione. Va peraltro notato il costo crescente del SUAP. L'ultimo parere richiesto nel 2012 per un progetto di prevenzione incendi è costato 400 euro di esame progetto dei Vigili del fuoco, 70 euro di istruttoria SUAP, 100 euro al SUAP per conferenza di servizi singolo ente (obbligatoria in base al modulo A6), 14,62 euro di marca da bollo. Il costo pratica SUAP è corrisposto nel caso al 42,5% del costo pratica richiesto dai VVF ed al 30% circa del costo amministrativo.

L'operazione di semplificazione, almeno per le attività alberghiere, in base a quanto esposto appare principalmente una rimodulazione amministrativa e non risulta in realtà avere alcuna attinenza coi livelli di rischio, peraltro neanche sfiorati nel testo del DPR 151/2011.

La rivalutazione implicita dei livelli di rischio presente nei documenti ufficiali del ministero, elaborata ad uso e consumo dell'utente come in una sorta di *The Truman Show*, non ha evidenza nel decreto né risulta dall'analisi fin qui svolta. Detta rivalutazione, per ora implicita, del rischio incendio comporterà per l'albergo in esame, qualora esplicitata, una serie di conseguenze onerose; se ne elencano alcune:

- necessità di eseguire nuovi corsi di formazione in quanto il corso tipo B (rischio medio, da 8 ore) non sarà più adeguato, risulterà necessario il corso C da 16 ore;
- necessità di adeguare il documento della valutazione dei rischi in funzione della nuova classificazione di rischio;
- adeguamento degli estintori: il 21A-113BC ogni 100 mq non sarà più utilizzabile, sarà richiesto un 34 A 233Bc ogni 100 mq; il 34A-233 BC ogni 150 mq dovrà essere integrato, occorrerà un nuovo estintore ogni 2, passando a 100 mq;
- ridefinizione delle lunghezze massime dei percorsi di esodo; la lunghezza massima si ridurrà da 40 m a 30 m, un parsec, introducendo la necessità di modifiche non pensate nell'assetto progettuale dell'edificio, talvolta non attuabili;
- diversa classificazione assicurativa, passando da rischio medio a rischio alto.

7. Conclusioni

Il concetto che la classificazione amministrativa ABC sia interscambiabile con la classificazione dei livelli di rischio è ormai onnipresente nel web, grazie al *copia & incolla* delle frasi riportate nelle pagine istituzionali e nelle pubblicazioni del ministero. Il nocciolo della legge è stato avvolto da uno *strato end-user* contenente concetti non espressi nella legge, ottenendone una rapida diffusione.

Dall'analisi di quanto successo si evince che alla legge risultano legate due anime, una tecnica ed una non tecnica. Peraltro il problema della rimodulazione delle tariffe, fatto non tecnico, non aveva la stretta necessità di scomodare ed associare il concetto di rischio, legato alla stesura delle regole tecniche. Quanto osservato acquista un senso solo in chiave propedeutica all'abolizione o alla modifica del DM 98. La modifica dei livelli di rischio genera milioni di euro di spesa, per cui dovrebbe prevedere un'accurata valutazione, basata anche sull'analisi degli eventi accaduti.

Il problema è tipico delle società evolute. Il nostro livello di evoluzione sembra maturo per chiedere l'applicazione di metodi di controllo pubblico sui disposti legislativi emessi dalle amministrazioni. Negli USA, nel 1980 fu emesso il *Regulatory Flexibility Act* (RFA) e nel 1993 l'allora presidente Clinton emise l'EO 12866. Detti atti hanno rappresentato lo sforzo del governo federale per bilanciare le spinte delle lobbies e degli obiettivi sociali dei regolamenti federali rispetto alle capacità delle piccole imprese e di altri soggetti di piccole dimensioni. Dopo vari altalenamenti, fu imposto agli enti l'obbligo di dimostrazione (numerica) dell'efficacia delle proprie prescrizioni: un qualcosa di cui ormai anche noi abbiamo un estremo bisogno, si direbbe.

Giorgio Demontis